

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6249	8 luglio 2009	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)

I.	LA LEGISLAZIONE FEDERALE SULL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO	2
II.	LA STRUTTURA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO IN SVIZZERA	3
	1. I livelli di rete.....	3
	2. Mercato e monopolio	4
III.	I COMPITI DEI CANTONI	5
	1. La designazione dei comprensori.....	5
	2. L'obbligo dell'allacciamento	5
	3. L'allacciamento fuori comprensorio.....	5
	4. Gli allacciamenti fuori della zona edificabile.....	6
	5. L'armonizzazione dei divari tariffari.....	6
IV.	IL DECRETO LEGISLATIVO URGENTE DEL 27 GENNAIO 2009	6
V.	LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL CANTONE TICINO FINO AL 31 DICEMBRE 2008	7
VI.	LE PRINCIPALI CONSEGUENZE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LAEI	7
VII.	I TRATTI PRINCIPALI DEL DISEGNO DI LEGGE.....	8
	1. Il Centro tecnico di competenza (CTC).....	8
	2. L'abolizione dei monopoli di vendita e la perdita delle private.....	9
	3. La concessione dell'uso speciale del suolo pubblico	10
	4. Le altre prestazioni contrattuali.....	12
	5. Il riscatto delle reti	12
	6. Le tariffe per l'uso della rete.....	13
VIII.	LE ULTERIORI DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE.	13
IX.	LA MODIFICA DI ALTRE LEGGI.....	14
X.	CLASSIFICAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI.....	15
XI.	RIPERCUSSIONI SULLE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO.....	16
XII.	CONCLUSIONI.....	16
	DISEGNO DI LEGGE	17

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, vi sottoponiamo il disegno di legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007, che comporta altresì la modifica e, rispettivamente, l'abrogazione di alcune disposizioni della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP), della legge 25 giugno 1958 istitutiva dell'Azienda elettrica ticinese (LAET) e della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (LEn).

I. LA LEGISLAZIONE FEDERALE SULL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO

1.- Dopo il rifiuto della legge federale sul mercato dell'energia elettrica (LMEE), bocciata in votazione popolare il 22 settembre 2002, le condizioni quadro per l'approvvigionamento energetico in Svizzera sono notevolmente cambiate. Innanzitutto, il Tribunale federale - con sentenza del 17 giugno 2003 (DTF 129 II 497) - ha riconosciuto il diritto di accesso alla rete da parte di terzi in base alla legge sui cartelli: dopo il no alla LMEE non esisteva pertanto una regolamentazione specifica che impedisse di applicare la legge sui cartelli al mercato dell'elettricità. In secondo luogo, è aumentata l'importanza del commercio transfrontaliero di energia elettrica; il *blackout* in Italia nel settembre del 2003 ha mostrato che era necessario riesaminare l'ordinamento allora vigente del mercato nell'interesse preminente della sicurezza dell'approvvigionamento. Ed infine, l'istituzione di un mercato interno dell'energia elettrica nell'Unione Europea si è concretizzata ed ha subito un'accelerazione: entro la fine del 2007, nei Paesi UE andava infatti garantito il libero accesso alla rete a tutti i consumatori finali. In queste circostanze, la Svizzera - in quanto snodo europeo dell'energia elettrica - non poteva logicamente escludersi totalmente da questo sviluppo.

2.- Per le ragioni esposte, il DATEC ha incaricato una commissione di esperti politicamente eterogenea di ridefinire i criteri per una nuova regolamentazione del settore dell'energia elettrica. Sulla base di questi lavori preparatori ed in esito anche ad una procedura di consultazione, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la legge sull'approvvigionamento elettrico del 3 dicembre 2004 (FF 2005 pag. 1447 segg.). La LAEI è stata adottata dal Parlamento il 23 marzo 2007 e il Consiglio federale ha poi emanato la relativa ordinanza di esecuzione il 14 marzo 2008 (RS 734.7 e 734.71). Le disposizioni della LAEI sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle norme concernenti il diritto di accesso alla rete, ovvero la liberalizzazione per i grandi consumatori con un consumo a partire da 100 MWh all'anno (art. 13 cpv. 1 e 2), e di quelle riguardanti la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione di elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili, che è disciplinata dalla legge sull'energia (n. 2 dell'allegato alla LAEI). Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2009. Infine e come ancora si vedrà, gli art. 7 e 13 cpv. 3 lett. b - che riguardano il diritto di accesso alla rete dei consumatori fissi finali (art. 1 cpv. 1 LAEI) - saranno messi in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge mediante decreto federale sottostante a referendum facoltativo, con il quale verranno pure abrogati gli art. 6, 13 cpv. 3 lett. a e 29 cpv. 1 lett. a (art. 34 cpv. 3 LAEI).

3.- La legge federale prevede infatti un'apertura del mercato in due tappe. Nei primi cinque anni, soltanto le imprese di approvvigionamento elettrico e i clienti finali che consumano annualmente più di 100 MWh potranno accedere liberamente al mercato. Allo scadere di questo periodo, tutti i consumatori finali potranno invece scegliere liberamente il loro fornitore di energia elettrica, a condizione beninteso che l'apertura completa del mercato non venga

sottoposta a referendum e bocciata in votazione popolare. La rete ad altissima tensione (380 kV/220 kV) per l'intero territorio svizzero sarà gestita da una società nazionale di rete (art. 18 LAEI): a tal fine, le grandi compagnie elettriche hanno già costituito la Swissgrid, che è una società anonima di diritto privato. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la proprietà di tutte le reti ad altissima tensione dovrà passare anch'essa a questa società di rete, in cambio di azioni di Swissgrid (art. 33 cpv. 4 LAEI).

La LAEI contempla altresì l'istituzione della Commissione dell'energia elettrica (EiCom), che è una commissione federale indipendente di regolazione del settore elettrico, chiamata a vigilare sul rispetto della legge e ad emanare le decisioni necessarie per la sua esecuzione (art. 21 e 22 cpv. 1). I compiti specifici di questa Commissione sono stabiliti dall'art. 22 cpv. 2-6 LAEI e le sue decisioni sono impugnabili con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 23 LAEI).


La legge federale demanda in particolare ai Cantoni il compito di definire i comprensori dei gestori di reti elettriche sul proprio territorio e di stabilire i provvedimenti per armonizzare eventuali divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale in ossequio all'art. 30 cpv. 1 e ai sensi degli art. 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4, primo periodo LAEI. Inoltre, essa sancisce esplicitamente i principi di cooperazione e sussidiarietà (art. 3), ovverosia l'obbligo di Confederazione e Cantoni di collaborare per l'esecuzione della legge con le organizzazioni interessate e la prevalenza dei provvedimenti privati su quelli statali se presentati per tempo e compatibili con i principi della LAEI (FF 2005 pag. 1480).

II. LA STRUTTURA DELL'APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO IN SVIZZERA

La Confederazione e i Cantoni fissano condizioni quadro statali in modo che il mercato possa assicurare l'approvvigionamento di energia, quale compito di interesse pubblico generale. Il mercato svizzero dell'elettricità è estremamente frammentato: l'approvvigionamento è garantito infatti da circa 900 aziende, che comprendono 7 grandi aziende sovraregionali e circa 80 produttori maggiori. Molte aziende comunali sono integrate nell'amministrazione comunale e svolgono anche altri compiti, ad esempio nei settori dell'approvvigionamento di acqua e gas. In alcuni Cantoni e città, una sola azienda integrata verticalmente è competente per tutta la catena di approvvigionamento, mentre in altri Cantoni la fornitura è garantita da diverse imprese. L'ente pubblico partecipa per oltre l'80% al capitale sociale delle aziende di approvvigionamento elettrico (ca. 5.6 miliardi di franchi); le società private, comprese quelle estere, vi partecipano con meno del 20%.

1. I livelli di rete


Nel trasporto di elettricità si distinguono complessivamente sette livelli di rete. La differenziazione avviene tra reti di trasporto (380 kV/220 kV), reti di distribuzione sovraregionali (> 36 kV fino a < 220 kV), reti di distribuzione regionali (> 1 kV fino a 36 kV) e reti di distribuzione locali (0.4 kV fino a 1 kV). Tra queste diverse reti vi sono i livelli di trasformazione. Graficamente, il percorso dalla centrale elettrica ai clienti - che in base al volume e alla struttura del consumo sono allacciati alla rete sovraregionale, regionale o locale - può essere rappresentato come segue:



Dalla Centrale al cliente (Fonte: VSE / ESI)

2. Mercato e monopolio

Nonostante la liberalizzazione dell'approvvigionamento elettrico, ovvero l'apertura alla libera concorrenza dei settori del commercio, della vendita e della commercializzazione, le reti di trasporto e di distribuzione permangono soggette ad un monopolio naturale: è poco probabile infatti che, accanto alle reti esistenti, vengano costruite delle nuove linee e questo per motivi finanziari, di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente.



Fonte: UFE / UEnTr

Le reti elettriche in regime di monopolio fungono da anello di congiunzione tra i diversi settori del mercato. Ora, per evitare abusi e segnatamente prezzi eccessivi e sovvenzioni trasversali, il regime di monopolio deve sottostare a severe regolamentazioni. Le disposizioni in merito contenute nella LAEI (art. 5 segg.) sono quindi particolarmente dettagliate (effetto di re-regolazione) e, nel contempo, la EICOM deve vigilare attentamente sul rispetto di queste disposizioni (art. 22 LAEI).

III. I COMPITI DEI CANTONI

Come già s'è visto i Cantoni, in virtù dell'art. 30 cpv. 1 LAEI, devono eseguire gli art. 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4, primo periodo della legge. La normativa cantonale di applicazione deve pertanto disciplinare:

- la definizione dei comprensori dei gestori di rete che operano sul territorio del Cantone (art. 5 cpv. 1 LAEI);
- l'obbligo dei gestori di rete di garantire l'allacciamento a tutti i consumatori finali nel loro comprensorio (art. 5 cpv. 2 LAEI);
- la facoltà di obbligare i gestori di rete che operano sul territorio del Cantone ad allacciare alla rete anche consumatori finali fuori del proprio comprensorio (art. 5 cpv. 3 LAEI);
- la facoltà di emanare disposizioni concernenti gli allacciamenti fuori della zona edificabile, le relative condizioni e i costi (art. 5 cpv. 4 LAEI);
- i provvedimenti per armonizzare i divari sproporzionati dei tariffari (art. 14 cpv. 4, prima frase LAEI).

1. La designazione dei comprensori

I Cantoni devono definire i comprensori dei gestori di reti elettriche attivi sul loro territorio. Per comprensorio si intende per principio l'estensione geografica della rete di un gestore su una regione, nella quale sono allacciati i consumatori finali. Con questa norma si vuole evitare la formazione di comprensori sforniti, consentendo ad esempio ad un gestore di decidere liberamente ed arbitrariamente se continuare a gestire una rete non redditizia. La designazione dei comprensori deve essere basata sul diritto cantonale, rispettando beninteso tutti i diritti costituzionali ed in particolare la parità di trattamento (FF 2005 pag. 1481). Riservata rimane inoltre la facoltà dei Cantoni di delegare tale designazione ai comuni, quantomeno per le reti di distribuzione regionali e locali.

2. L'obbligo dell'allacciamento

Tutti i consumatori finali negli insediamenti e tutte le imprese generatrici di energia elettrica (anche fuori degli insediamenti) hanno il diritto di essere allacciati rispettivamente alla rete di distribuzione e/o alla rete di trasmissione. Il diritto all'allacciamento alle reti elettriche è una componente essenziale del servizio universale. Sono logicamente riservate le disposizioni derogatorie federali, cantonali e comunali che vietano o sottopongono ad autorizzazione l'allacciamento di determinati impianti elettrici per motivi di sicurezza o di politica energetica. L'allacciamento presuppone inoltre l'adempimento di requisiti tecnici minimi (art. 8 cpv. 1 lett. d LAEI) e la garanzia che la stabilità della rete non venga compromessa (FF 2005 pag. 1481).

3. L'allacciamento fuori comprensorio

I Cantoni possono assoggettare un gestore di rete all'obbligo dell'allacciamento anche al di fuori del suo comprensorio, rispettando in ogni caso il principio di proporzionalità: ora, quest'obbligo è considerato proporzionato se l'approvvigionamento non può essere garantito altrimenti o non è economicamente sostenibile e se il gestore assoggettato può sostenere l'allacciamento dal profilo finanziario e realizzarlo dal punto di vista tecnico e dell'esercizio (FF 2005 pag. 1481). In determinati casi, infatti, può apparire opportuno allacciare un consumatore finale o un'impresa generatrice di energia elettrica alla rete di un gestore confinante, in particolare quando il punto di immissione più vicino si trova nel comprensorio attiguo.

4. Gli allacciamenti fuori della zona edificabile

Il diritto federale consente ai Cantoni di prevedere eccezioni all'obbligo di allacciamento in regioni particolarmente discoste, dove i costi di allacciamento sarebbero sproporzionati per il gestore di rete e gli abitanti sarebbero in grado di sostenere finanziariamente l'esercizio di un impianto di auto-approvvigionamento. In questo contesto, i Cantoni devono anche tener conto delle possibili estensioni delle zone edificabili secondo il piano direttore cantonale (FF 2005 pag. 1482).

5. L'armonizzazione dei divari tariffari

Il diritto federale lascia ai Cantoni la competenza di adottare misure adeguate per armonizzare le differenze sproporzionate dei tariffari sul loro territorio. Se fra le tariffe regionali per l'uso della rete permangono sensibili differenze anche dopo l'adozione di misure volte ad incrementare l'efficienza con garanzia di una gestione sicura della rete, il Consiglio federale può prendere altri provvedimenti adeguati ed istituire in particolare un fondo di compensazione (FF 2005 pag. 1490).

IV. IL DECRETO LEGISLATIVO URGENTE DEL 27 GENNAIO 2009

1.- In data 24 ottobre 2008, il Consiglio di Stato aveva posto in consultazione una bozza di messaggio con un avamprogetto di legge cantonale di applicazione della LAEI, che prevedeva in modo particolare la suddivisione del territorio cantonale in comprensori di rete stabiliti dal Consiglio di Stato, la costituzione di un comprensorio unico per la rete di livello 2 e 3, gestita da una società cantonale di rete (società anonima ai sensi dell'art. 762 CO), a cui avrebbero partecipato i proprietari della rete medesima, l'abolizione dei monopoli di vendita e la soppressione delle privative, compensate da un tributo decrescente e limitato nel tempo, riscosso dai comuni per il tramite dei gestori di rete e a carico dei consumatori finali e fissi finali, nonché l'ingresso dell'AET nel mercato della distribuzione. Questa procedura di consultazione ha dato però riscontri contrastanti e tendenzialmente avversi. Per questo motivo, il Consiglio di Stato ha proposto in una prima fase di dare base legale agli oggetti che, in ossequio al diritto federale, dovevano necessariamente essere disciplinati entro la fine del 2008, con un decreto urgente della durata di un anno (art. 43 Cost. cant., art. 83 LGC/CdS): questo decreto è stato adottato dal Gran Consiglio il 27 gennaio 2009 ed è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio (BU 5/2009 pag. 52). L'emanazione di un decreto urgente era apparsa del resto imprescindibile poiché i monopoli di diritto istituiti dalla LMSP e dalla LAET dovevano essere soppressi in virtù del principio della preminenza del diritto federale con l'entrata in vigore al 1° gennaio 2009 di tutte le disposizioni determinanti della LAEI.

2.- Già con il messaggio 6157 del 16 dicembre 2008, che accompagnava il progetto di decreto urgente, il Consiglio di Stato aveva previsto di elaborare la normativa cantonale di applicazione della LAEI con la dovuta sollecitudine, in modo da sottoporla per tempo all'esame del Parlamento e consentirgli così di discutere nel loro insieme tutte le problematiche legate al mercato elettrico e alla sua liberalizzazione. A tal fine, il Consiglio di Stato ha costituito un gruppo di lavoro - presieduto dal giudice federale emerito Sergio Bianchi e composto di rappresentanti dell'amministrazione cantonale, dei comuni, delle aziende elettriche e delle associazioni di categoria - chiamato a formulare proposte normative su quanto previsto dalla LAEI ed in particolare dagli art. 5 cpv. 1 a 4 e 14 cpv. 4, a verificare il tributo sull'uso della rete e le prestazioni contrattuali di cui agli art. 10 e 11 del DL urgente, a verificare le attuali scadenze e le modalità di riscatto delle reti da parte dei comuni previste dalla LMSP, a

valutare la possibilità di applicare un prezzo unico di transito su tutta la rete cantonale, come indicato nel rapporto 13 giugno 2000 della Commissione energia sull'iniziativa parlamentare 26 giugno 1995 presentata in forma generica dall'ex deputato Erto Paglia ed approvata dal Gran Consiglio il 28 giugno 2000, e a pronunciarsi infine sul ruolo dell'AET nella distribuzione di energia.

Il gruppo di lavoro ha presentato il suo rapporto, accompagnato da un disegno di legge cantonale di applicazione della LAEI, il 15 giugno 2009.

V. LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL CANTONE TICINO FINO AL 31 DICEMBRE 2008

Com'è noto, fino al 31 dicembre 2008, la distribuzione di energia elettrica e gli acquisti dell'energia di complemento da parte delle aziende di distribuzione erano oggetto di monopoli di diritto sanciti dalla LMSP e dalla LAET, le cui relative disposizioni sono state (semplicemente) sospese con il decreto urgente del 27 gennaio 2009 (art. 17), non sottostando tale decreto al referendum facoltativo. La LMSP consentiva ai comuni di monopolizzare l'attività di distribuzione e di gestire questo monopolio direttamente attraverso proprie aziende municipalizzate (art. 1-2 LMSP) oppure di darlo in concessione ad aziende di distribuzione dietro pagamento di un contributo convenzionale, detto normalmente "privativa" (art. 35-35a LMSP). L'art. 35a stabiliva i limiti minimi degli importi di questa privativa, che le convenzioni fra il comune e l'azienda concessionaria dovevano fissare; tali limiti erano definiti in base ai quantitativi di energia venduta dall'azienda sul territorio comunale. A loro volta, le aziende di distribuzione erano tenute a rifornirsi presso l'AET dell'energia di complemento, vale a dire di quell'energia elettrica di cui esse hanno bisogno per le attività di distribuzione e che non proviene da impianti propri, a condizione che l'AET fosse in grado di fornire l'energia a prezzi competitivi (art. 3 LAET).

La LAET conferiva inoltre all'Azienda cantonale il diritto di fornire direttamente l'energia necessaria ad opere o a cantieri propri o del Cantone e ad importanti opere federali, come pure alle industrie nel Cantone che hanno un consumo annuo superiore ai 20 milioni di kWh (art. 3a). Sulla base di questa disposizione, la fornitura diretta di energia era assicurata ad esempio ai cantieri dell'AlpTransit e a un'azienda di Bodio.

VI. LE PRINCIPALI CONSEGUENZE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LAEI

1.- Con la promulgazione della LAEI - che contiene fra l'altro disposizioni che stabiliscono il diritto di accesso alla rete dei consumatori finali con un consumo superiore ai 100 MWh e di tutte le aziende di approvvigionamento, come pure disposizioni che disciplinano la distribuzione ai consumatori fissi finali, l'indennizzo da pagare per l'utilizzo della rete elettrica, la disgiunzione fra la vendita di energia e l'utilizzazione della rete ecc. - il diritto federale disciplina ora il settore elettrico direttamente e in modo diverso da quello vigente nel nostro Cantone fino al 31 dicembre 2008. Come rilevato nel messaggio 3 dicembre 2004 del Consiglio federale, i Cantoni non possono mantenere in vigore disposizioni autonome che limitano le condizioni di mercato stabilite dalla LAEI: eventuali monopoli di approvvigionamento sanciti direttamente o indirettamente dal diritto cantonale o obblighi di acquisto, nella misura in cui riguardano persone o imprese che hanno il diritto di utilizzare la rete conformemente alla legge federale (art. 13), diventano nulli con l'entrata in vigore di questa legge in virtù dell'art. 49 Cost. fed. e devono di conseguenza essere abrogati

(FF 2005 pag. 1515). Per questo motivo, i monopoli di distribuzione ai clienti finali sanciti in passato dalla LMSP e dalla LAET sono stati soppressi e le regole previste dal diritto cantonale sono state automaticamente sostituite al 1° gennaio 2009 dalle nuove regole del diritto federale. Rimane per contro il monopolio naturale di fornitura ai consumatori fissi finali: ma questo monopolio è fondato oggi sulla mancanza di libero accesso alla rete di detti consumatori (art. 6 cpv. 6 LAEI) e non più sulle disposizioni della LMSP, che consentivano il prelievo di una privativa a favore dei Comuni. I contributi convenzionali previsti dalla LMSP sono stati sostituiti provvisoriamente con un'imposta (denominata "*tributo sull'uso della rete*") prelevata sul consumo (art. 10 del DL urgente).

2.- Il diritto federale impone altresì alle imprese di approvvigionamento una chiara suddivisione tra la fornitura di energia in quanto tale, che dev'essere oggetto di un apposito contratto che stabilisce il prezzo di compravendita, e l'utilizzazione della rete, per la quale deve pure sussistere un contratto che indichi il prezzo per questo tipo di prestazione: fra le due attività - fornitura di energia elettrica e utilizzazione della rete - non possono sussistere sovvenzioni trasversali (art. 10 LAEI; FF 2005 pag. 1486).

3.- Diversamente da quanto vale per i prezzi di fornitura dell'energia, la LAEI sancisce regole specifiche per la verifica da parte della ECom dei costi della rete, che servono da supporto per definire i prezzi della sua utilizzazione: giusta gli art. 11 e 12 LAEI, questi prezzi devono essere pubblicati su appositi tariffari. Infine, il diritto federale ha pure stabilito regole volte a consentire una corretta informazione, trasparenza e verifica sui prezzi per l'utilizzazione della rete: l'art. 12 cpv. 2 LAEI, oltre a statuire che i gestori di rete devono fatturare l'utilizzazione della rete in modo trasparente e comparabile, prevede altresì che i tributi, le prestazioni agli enti pubblici e i supplementi sui costi di trasporto della rete ad alta tensione vanno specificati in quanto tali.

VII. I TRATTI PRINCIPALI DEL DISEGNO DI LEGGE

1. Il Centro tecnico di competenza (CTC)

1.1- In base al disegno di legge (art. 3) viene istituito un Centro tecnico di competenza. Esso sarà costituito dal Consiglio di Stato con i rappresentanti delle aziende elettriche attive nella gestione delle reti elettriche sul territorio cantonale. Scopo di questo Centro sarà quello di disciplinare i contatti con Swissgrid e altri enti interessati nella gestione delle reti elettriche. Esso dovrebbe inoltre formulare le necessarie proposte al Consiglio di Stato per l'allestimento del regolamento previsto all'art. 9 cpv. 3 del disegno di legge. Questo Centro dovrà garantire l'efficienza e la sicurezza della rete, l'ottimizzazione dei flussi di energia, delle perdite e dei campi magnetici; esso permetterà inoltre di coordinare un allacciamento razionale alla rete di nuovi impianti di produzione o nuovi grandi consumatori.

1.2- All'interno del gruppo di lavoro era stata riproposta la costituzione di una società cantonale di gestione della rete di livello 2 e 3 (rete di distribuzione sovraregionale o interregionale), sull'esempio della proposta messa in consultazione nell'ottobre del 2008. Tale soluzione è però stata avversata dai rappresentanti delle principali società di distribuzione i quali, d'intesa con il rappresentante dell'AET, hanno studiato e discusso la creazione del Centro tecnico di competenza oggi proposto. L'unificazione della gestione del livello 3 avrebbe permesso l'applicazione di una tariffa unica per tutto il territorio cantonale: anche se limitata a quel livello, questa unificazione avrebbe creato un primo passo verso un'efficienza della rete a livello di tutto il Cantone e una solidarietà tra chi fruisce di costi di trasporto ridotti per vicinanza della linea di Swissgrid e per l'intensità dell'utenza e chi invece si trova discosto e in

territorio scarsamente edificato. È pure stata ventilata la proposta di collegare ogni distributore alla rete di Swissgrid, ciò che avrebbe permesso di risolvere il tributo minimo di allacciamento: ma questa soluzione è stata abbandonata perché avrebbe determinato investimenti importanti ma discriminatori. Il gruppo di lavoro ha nondimeno aderito all'unanimità alla proposta formulata dai rappresentanti dei distributori principali e dall'AET nella convinzione che il Centro tecnico di competenza favorisca una più stretta collaborazione e cooperazione tra i vari operatori.

È peraltro vero che la creazione di un'unica società di gestione della rete comporterebbe una modifica sostanziale della situazione attuale, consolidatasi per svariati decenni, con trasferimenti di proprietà degli impianti o altri accorgimenti che permetterebbero una gestione unitaria: operazioni, tuttavia, che potrebbero essere attuate solo se sorrette da un vasto consenso politico, che non sembra sussistere - per il momento almeno - alla luce della procedura di consultazione e delle opinioni emerse all'interno del gruppo di lavoro.

2. L'abolizione dei monopoli di vendita e la perdita delle private

2.1- Come già s'è visto, la LMSP stabilisce le condizioni minime che le concessioni rilasciate dai comuni alle aziende di distribuzione devono rispettare in relazione all'importo delle indennità di privativa (art. 35a LMSP).

Ora, questo contributo convenzionale costituisce una fonte di reddito importante per parecchi comuni ticinesi.

In base ai dati forniti nel luglio 2008 dall'ESI, nel 2007 la somma versata dai distributori ai Comuni ammonta complessivamente ad oltre 40 milioni di franchi, pari circa al 2.7% delle entrate correnti complessive dei comuni nel 2007. Il contributo medio cantonale necessario a coprire questo importo - basato su una quantità di energia fornita dai distributori e oggetto di privativa di 2'360 GWh - risulta essere arrotondato di 1.8 cts/kWh.

2.2- Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAEI, il corrispettivo che dev'essere versato dai consumatori finali per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Questo corrispettivo riguarda i costi per una rete gestita in modo efficiente, che sono concretizzati nell'art. 15 LAEI e che i gestori di rete devono comprovare sulla base di un calcolo adeguato. Inoltre, esso include anche i contributi e le prestazioni agli enti pubblici, tra cui ad esempio le tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico destinato alla posa di condotte (FF 2005 pag. 1489). Ora, sulla base di questa considerazione meramente esemplificativa, è lecito dedurre che fra i tributi e le prestazioni agli enti pubblici ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAEI non vanno annoverate soltanto le tasse di concessione per l'uso del demanio pubblico. Il Cantone può infatti decidere di imporre altri tributi per l'utilizzazione di una rete o addirittura un'imposta il cui gettito serva a coprire le spese generali dello Stato. Ciò permane possibile e compatibile con la LAEI se vi sono le necessarie basi legali a livello cantonale, in ossequio al principio della legalità dell'imposizione fiscale sancito dall'art. 127 Cost. fed. e nel rispetto del potere impositivo lasciato ai Cantoni dall'art. 134 in comb. con l'art. 3 Cost. fed. Di conseguenza, la riscossione di un tributo per l'utilizzazione della rete proporzionale alla quantità di energia acquistata, prevista da una specifica disposizione del diritto cantonale e aggiuntiva ai normali costi di utilizzo della rete medesima, appare tuttora legittima e non contrasta con il diritto federale. Un simile tributo - che sfuggirebbe al controllo della EICOM (art. 22 cpv. 2 lett. b LAEI) - sarebbe peraltro compatibile anche con l'art. 12 cpv. 2 LAEI, il quale esige soltanto che i tributi e le prestazioni agli enti pubblici siano specificati sulla fatturazione, ovvero esibiti a parte (FF 2005 pag. 1487), in modo che il loro importo possa essere chiaramente individuato dai consumatori finali (cfr. Kantonale Anschlussgesetzgebung zum Stromversorgungsgesetz, BERICHT EINER ARBEITSGRUPPE DER ENDK, Coira 30 maggio 2008, n. 5.4.2.9).

2.3- Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato - rispondendo anche all'iniziativa parlamentare dei deputati Fabio Badasci e Roland David volta a garantire anche in futuro ai comuni ticinesi *"un'indispensabile entrata"* e alle comprensibili preoccupazioni già emerse a livello comunale - ha proposto l'introduzione, con il DL urgente del 27 gennaio 2009, di un tributo di 2 cts/kWh fino a un consumo massimo di 100 MWh, risp. di 1 cts per la parte di consumo eccedente i 100 MWh e fino ad un massimo di 5 GWh (art. 10). Questo tributo altro non è che un'imposta pura e semplice fondata, anziché sulla potenzialità economica del contribuente, sul consumo di energia elettrica. Anche se l'autorità federale ha confermato che si tratta di un tributo ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente, nel gruppo di lavoro sono comunque sorte alcune perplessità sulla sua liceità: trattandosi di un'imposta - ancorché indiretta - essa dovrebbe infatti rispettare il principio dell'imposizione secondo la capacità economica sancito dall'art. 127 cpv. 2 Cost. fed. (XAVIER OBERSON, *Droit fiscal suisse*, 3a ediz., § 3 n. 27). Ora, in concreto, essa colpisce i consumi senza tener conto della capacità economica dei contribuenti: una famiglia numerosa di condizioni economiche modeste sarebbe manifestamente colpita in maniera più sensibile di un'agiata persona sola su un bene di consumo che fa oramai parte dei beni di primaria necessità. Si tratta di un fardello che può essere assimilato per certi versi all'imposta sul sale assai nota e diffusa in altri tempi. Il gruppo di lavoro ha quindi optato per la sua abolizione in un lasso di tempo ragionevole. Siccome, con l'inizio del 2014, diverrà effettivo il libero accesso al mercato dell'energia da parte di tutti i consumatori finali, si è ritenuto che alla stessa data l'imposta dovrà essere eliminata: fino a quel momento, il gruppo di lavoro - condiviso dal Consiglio di Stato - propone di mantenere in vigore la soluzione scelta con il DL urgente (art. 23 cpv. 2 del disegno di legge). Nell'ambito del gruppo di lavoro, il rappresentante dei comuni - pur non opponendosi formalmente alla soluzione proposta ai fini del raggiungimento di un ragionevole compromesso - ha nondimeno rilevato con fermezza la necessità per i comuni di poter disporre anche dopo il 2014 delle precedenti, importanti fonti di entrata.

2.4- La liberalizzazione del mercato è finora stata caratterizzata da molte incertezze e anche a livello degli altri Cantoni non si sono fatte scelte chiare e precise. I comuni potranno quindi ancora fruire di entrate analoghe alle privative per quattro anni e, durante questo periodo, potranno altresì beneficiare delle prime esperienze nell'applicazione della nuova LAEI e valutare la loro situazione con sufficiente tranquillità; inoltre, entro questo termine, si saprà anche se la liberalizzazione sarà effettiva o se invece sarà di nuovo sottoposta al voto popolare: com'è noto, la liberalizzazione per i consumatori finali con un consumo inferiore a 100 MWh dovrà infatti essere messa in vigore con un decreto federale sottostante a referendum facoltativo (art. 34 cpv. 3 LAEI).

3. La concessione dell'uso speciale del suolo pubblico

3.1- In generale, la tendenza è quella di istituire una tassa di occupazione del suolo pubblico a carico delle aziende di distribuzione dell'energia: è il caso dei Cantoni di Vaud e dei Grigioni e di diversi comuni della fascia zurighese.

La posa di pali e cavi aerei o sotterranei, la costruzione di cabine di trasformazione e di distribuzione e di altri manufatti necessari alla distribuzione può avvenire solo facendo uso del suolo pubblico. Nei centri - dove i terreni hanno assunto valori elevati - la presenza di strade, marciapiedi e altre aree pubbliche permette la realizzazione degli impianti di distribuzione dell'elettricità più facilmente che non facendo capo a proprietà private. Oltre all'occupazione come tale, la costruzione e la manutenzione delle reti possono impedire o rendere difficoltoso, per periodi più o meno lunghi, l'uso comune del demanio pubblico; inoltre, la posa di cavi e di altri impianti elettrici richiedono anche da parte dei comuni uno studio e una verifica regolare e

continua sia dal profilo della razionalità (sviluppo pianificatorio e urbanistico) che da quello della sicurezza. Ciò comporta spese amministrative non indifferenti. A loro volta, i gestori e i proprietari delle linee hanno un interesse economico non trascurabile a poter disporre del demanio per la costruzione e la manutenzione dei loro impianti. Appare quindi giustificato riconoscere ai comuni la facoltà di concedere l'uso speciale del suolo pubblico mediante il pagamento di una tassa.

3.2- Il gruppo di lavoro propone di sancire una siffatta possibilità, stabilendo contemporaneamente il limite massimo del tributo e lasciando per il resto ai comuni la facoltà di farne uso o di rinunciare e di stabilire l'importo delle tasse e le altre condizioni (art. 13 e 14 del disegno di legge). I comuni, pertanto, saranno liberi di istituire una tassa per l'uso speciale del suolo pubblico e potranno anche determinarne, nei limiti previsti dalla presente legge, l'importo. Occorrerà nondimeno adottare un regolamento comunale con decisione del legislativo, ossia dei cittadini consumatori, di guisa che le varie soluzioni saranno vagliate e discusse dai diretti interessati. Nei luoghi dove l'interesse al mantenimento o alla promozione di attività economiche con forti consumi d'energia è particolarmente sentito, i comuni potranno anche prescindere dal prelievo di una tassa o limitarne l'importo o i quantitativi imponibili o prendere altre misure adeguate alla situazione e alle esigenze locali, come peraltro auspicato con insistenza e determinazione dal rappresentante dell'Associazione industrie ticinesi nell'ambito del gruppo di lavoro.

3.3- La tassa sull'uso speciale del suolo pubblico è stata finora tacitamente calcolata e imposta nell'ambito della privativa, la cui indennità copriva anche l'uso dei beni demaniali da parte dell'azienda concessionaria. Con l'abolizione del monopolio e l'introduzione della possibilità di prelevare una tassa per l'uso del suolo pubblico nell'ambito della distribuzione dell'energia elettrica, il gruppo di lavoro ritiene di dover precisare alcuni principi che disciplinano i rapporti tra comune ed ente concessionario. Le disposizioni sono state inserite agli art. 44, 45 e 45a della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Queste disposizioni, come pure quelle proposte con il disegno di legge cantonale di applicazione della LAEI (art. 13 a 16), si applicano solo all'utilizzazione speciale del suolo pubblico per la costruzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica e, come tali, costituiscono quindi legge speciale rispetto alla legge sul demanio pubblico.

L'importo previsto - al massimo 1 cts/kWh fino ad un consumo annuo di 100 MWh e al massimo 0.5 cts/kWh per la parte di consumo annuo eccedente i 100 MWh e fino ad un massimo di 5 GWh - non consentirà ai comuni di recuperare totalmente i diritti di privativa. La tassa sull'uso del suolo pubblico è retta da principi diversi da quelli che disciplinano le imposte: essa permette all'ente proprietario e concedente di conseguire un utile, ma va nondimeno commisurata alla prestazione e ai valori economici in gioco, non potendo trasformarsi in vera e propria imposta (ADELIO SCOLARI, Tasse e contributi di miglioria, n. 116 pag. 63).

Alla luce di tutti i fattori che possono essere considerati - entità dell'occupazione, interesse del concessionario e sua capacità economica, consumi medi di elettricità - il gruppo di lavoro ha ritenuto che i valori indicati di 1 cts, risp. 0,5 /kWh costituiscono i limiti massimi ammissibili. Predetta valutazione è meramente il frutto di un compromesso quantitativo fra le parti interessate e rappresentate nel Gruppo di lavoro e tale è quindi la sua valenza.

Nell'ambito del gruppo di lavoro, il rappresentante dell'AITI ha formalmente proposto di rivolgere ai comuni che faranno capo all'istituzione di questo tributo un chiaro invito, inteso ad esaminare la possibilità di un suo graduale abbandono entro dieci anni: si tratta di una misura particolarmente in sintonia con la liberalizzazione del mercato dell'energia, voluta dal legislatore federale.

4. Le altre prestazioni contrattuali

La legge federale (art. 5 cpv. 1) prevede la possibilità di stabilire con i concessionari anche altre prestazioni, come ad esempio l'illuminazione delle pubbliche vie e piazze, l'obbligo di mantenere una quantità di riserve e altri obblighi di approvvigionamento, nonché di fornire prestazioni di servizi elettrici (FF 2005 pag. 1481). Salvo per una parte di comuni serviti dalla Società Elettrica Sopracenerina, il territorio cantonale non conosce simili mandati di prestazione, la cui spesa va fatturata separatamente. È quindi possibile che molti comuni, vedendosi (almeno parzialmente) privati del compenso della privata, siano indotti a concludere con i gestori di rete mandati di prestazione per l'illuminazione pubblica o altri servizi, di guisa che potranno recuperare un'altra fetta dei mancati introiti determinati dalla decadenza delle private. Tale possibilità - offerta dalla legge federale e che non può essere tolta - è esplicitamente riservata dall'art. 15 del disegno di legge. V'è comunque da auspicare che questo fenomeno non assuma una portata eccessiva a pregiudizio dei consumatori finali.

5. Il riscatto delle reti

5.1- Con le modifiche degli anni scorsi si è cercato di allineare le scadenze delle concessioni e di favorire i riscatti delle reti con l'entrata in vigore della nuova legislazione federale (art. 45b LMSP giusta la novella del 5 ottobre 1999; rapporto 25 settembre 2007 della Commissione speciale energia sull'iniziativa parlamentare generica 23 giugno 2003 del deputato Giovanni Jelmini e cofirmatari). Senonché, con la vigenza della LAEI, le concessioni esistenti sono decadute. Esse, infatti, dipartivano dal presupposto che il comune era titolare del monopolio del servizio pubblico, che veniva ceduto mediante concessione alle aziende di fornitura e distribuzione dell'energia elettrica; la concessione prevedeva in cambio una controprestazione che doveva essere di almeno il 10% del ricavato relativo alle economie domestiche e all'artigianato e del 5% per le forniture industriali e agricole (art. 35a n. 1 LMSP).

5.2- Queste erano sostanzialmente le reciproche ed essenziali prestazioni previste dalla concessione. Cadendo l'accordo sui punti principali, anche il resto della concessione non poteva seguire diverso destino. Si deve quindi riconoscere che, con l'entrata in vigore della LAEI, tutte le convenzioni che legavano i comuni alle aziende concessionarie sono per principio decadute. Con il DL urgente, pertanto, si sarebbe probabilmente dovuto dichiarare decadute le concessioni con riferimento ai grandi consumatori, per i quali l'accesso al libero mercato è già divenuto effettivo e mantenerle ancora parzialmente in vita, con la modifica del canone in imposta fino al 2013, per gli altri consumatori. Per ovviare a questa situazione e non obbligare i comuni a rivedere le convenzioni prima della totale liberalizzazione del mercato, si propone che, sino alla fine del 2013, i concessionari corrisponderanno l'imposta istituita con il DL urgente, mentre gli altri rapporti tra le parti potranno essere transitoriamente disciplinati sulla base di quanto previsto dalle concessioni (art. 23 cpv. 2 e cpv. 3 LA-LAEI, il quale ribadisce il tenore dell'art. 10 del DL urgente). A partire dal 1° gennaio 2014, i comuni dovranno imperativamente disporre di nuove convenzioni per l'uso del suolo pubblico, che avranno una durata generalizzata di 5 anni per tutto il Cantone. Si è voluto limitare questa durata a 5 anni per permettere ai comuni di valutare la nuova situazione e le prime esperienze derivanti dalla liberalizzazione del mercato e di decidere poi sulla base di codeste valutazioni eventuali riscatti delle reti. Si noti altresì che, in virtù della LAEI, il riscatto non potrà avvenire in maniera indiscriminata, ma dovrà offrire dal profilo del pubblico interesse una soluzione che rispetti ed adempia gli obiettivi sanciti dall'art. 1: non saranno in particolare concepibili riscatti di territorio limitato che non garantiscono un approvvigionamento sostenibile, sicuro ed affidabile o che pregiudicano un tale approvvigionamento. Per questo motivo, si è previsto che il riscatto potrà avvenire solo con il consenso preventivo del Consiglio di Stato, al quale spetta

pure il compito di definire i comprensori (art. 38 cpv. 5 LMSP giusta la modifica proposta con il disegno di legge).

6. Le tariffe per l'uso della rete

6.1- I rappresentanti delle aziende di distribuzione, unitamente al delegato dell'AET, hanno sottoposto al gruppo di lavoro una nuova soluzione atta a verificare e, a lungo termine, ad allineare le tariffe praticate dai vari attori per l'uso della rete. Si prevede di istituire una griglia tariffale unica in tutto il Cantone per ogni livello di tensione a cui sono allacciati consumatori finali¹. La stessa sarà elaborata dall'AET e dai vari distributori congiuntamente entro il 31 agosto 2011. Gli ulteriori dettagli della griglia tariffale, come pure le soglie massime consentite, saranno definiti in un apposito regolamento adottato dal Consiglio di Stato su proposta del Centro tecnico di competenza (art. 9 e 20 del disegno di legge).

Con questa soluzione - che risponde anche alle indicazioni dell'iniziativa generica presentata dall'ex deputato Erto Paglia ed approvata dal Gran Consiglio nella sua seduta del 28 giugno 2000 - si ritiene che si potranno armonizzare le tariffe di transito a livello cantonale per tutti i livelli di rete e che, in tal modo, dovrebbero pertanto ridursi le disparità tariffali tra i vari comprensori, creando nel contempo - a medio termine - condizioni quadro uguali per tutti i consumatori. Si è invece rinunciato alla creazione di un fondo di compensazione cantonale ed alla costituzione di una TI-Grid.

6.2- Il gruppo di lavoro ha inoltre deciso di proporre una norma (art. 10) che sancisca l'obbligo dei gestori di rete di allestire i conti in modo chiaro e trasparente e di mettere a disposizione del Centro tecnico di competenza tutti i dati necessari alla verifica e alla comparazione dei costi sul territorio cantonale. Al Consiglio di Stato è pure stata riservata la facoltà di adottare tutte le misure tecniche o strutturali che permettano di migliorare l'efficienza delle reti e l'allineamento delle tariffe a livello cantonale.

VIII. LE ULTERIORI DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE

1.- Gli art. 1 e 2 non richiedono particolari commenti. Essi richiamano il mandato conferito ai Cantoni dall'art. 30 cpv. 1 LAEI e quindi dagli art. 5 cpv. 1 a 4 e 14 cpv. 4, primo periodo della legge e sottolineano le esigenze di collaborazione intercantonale nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico.

2.- In ossequio all'art. 5 cpv. 1 LAEI, l'art. 4 della legge cantonale di applicazione stabilisce i criteri di definizione dei comprensori dei gestori di rete che operano sul territorio cantonale. Il disegno prevede che i comprensori corrispondono a quelli attuali, precisando altresì che le opere e i cantieri del Cantone, gli impianti delle Strade nazionali e di altre importanti opere federali (ad esempio la Nuova Trasversale Alpina) ricadono in un comprensorio speciale assegnato all'AET. Questi comprensori di rete sono definiti dal Consiglio di Stato con decisione amministrativa, su indicazione dei comuni interessati, dei proprietari della rete e dei gestori e sulla base della situazione oggi esistente.

3.- Gli art. 5, 6 e 7 del disegno di legge attuano nel diritto cantonale le disposizioni dell'art. 5 cpv. 2, 3 e 4 LAEI. Queste norme sanciscono infatti, in primo luogo, l'obbligo di garantire l'allacciamento a tutti i consumatori finali negli insediamenti, come pure a tutte le imprese

¹ Per griglia tariffale si intende la struttura del tariffario, ovvero una tabella che indica le voci che vanno a comporre la tariffa da applicare ai consumatori finali e fissi finali.

generatrici di energia elettrica anche al di fuori degli insediamenti, attribuiscono poi al Consiglio di Stato la facoltà di assoggettare un gestore di rete all'obbligo dell'allacciamento anche fuori del suo comprensorio, sulla base di una ponderazione globale degli interessi e nel rispetto del principio di proporzionalità, e disciplinano infine le condizioni e i costi di allacciamento dei consumatori finali fuori delle zone edificabili ai sensi della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio.

4.- L'art. 8 attribuisce al Consiglio di Stato la competenza per assicurare l'esecuzione dell'obbligo di allacciamento, in applicazione dell'art. 5 cpv. 2 a 4 LAEI e quindi degli art. 5 a 7 del disegno di legge; la Commissione dell'energia elettrica (ECom) giudica invece le questioni relative all'accesso alla rete (art. 22 LAEI). È quindi possibile che la delimitazione di questi due settori non sia sempre chiara. Per questo motivo, la presente disposizione stabilisce che il Cantone decide le controversie in relazione all'obbligo di garantire l'allacciamento, nella misura in cui tali controversie non siano di competenza della ECom: nei casi limite, si dovrà procedere ad un coordinamento tra le due autorità decisionali.

5.- Gli art. 16, 17 e 18 disciplinano il contenzioso amministrativo, retto logicamente dalla LPamm, le contravvenzioni nei settori di competenza del Cantone, che sono attribuite per giudizio al Consiglio di Stato conformemente alla LPContr, con estensione della punibilità anche al tentativo e alla complicità (art. 104 e 105 cpv. 2 CPS), nonché l'attuazione surrogatoria o sostitutiva, indispensabile per assicurare l'esecuzione di una decisione quando l'obbligato non vi provvede o vi provvede in modo incompleto.

IX. LA MODIFICA DI ALTRE LEGGI

1.- L'entrata in vigore della legge cantonale deve logicamente comportare l'abrogazione delle disposizioni della LMSP e della LAET che limitano le condizioni di mercato stabilite dalla LAEI, ovverosia che prevedono monopoli di approvvigionamento diretti o indiretti o obblighi di acquisto a carico di persone o imprese che hanno il diritto di utilizzare la rete conformemente all'art. 13 LAEI. Pure da abrogare sono gli art. 13-15 LEn relativi ai provvedimenti sulla distribuzione dell'energia in rete, poiché la materia è retta in modo esaustivo dalla legislazione federale e cantonale sull'approvvigionamento elettrico, la cui applicazione deve tener conto in modo particolare delle esigenze dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (FF 2005 pag. 1514).

2.- Per quanto riguarda la vendita ai consumatori che hanno libero accesso alla rete in ragione del loro consumo annuo superiore ai 100 MWh, il diritto dell'AET di fornire tali clienti è implicito nel diritto federale: basti pensare che tali consumatori sono liberi di scegliere qualsiasi fornitore a livello svizzero. Da questo profilo, la vendita di energia da AET a clienti finali è già attuata da tempo e non necessita pertanto di una modifica della legge.

3.- Il gruppo di lavoro non ha invece ritenuto di dover esaminare più approfonditamente il ruolo dell'AET sul libero mercato dopo il 1° gennaio 2014: la LAEI ha eliminato ogni tipo di monopolio sul mercato dell'energia e quindi qualsiasi attore può agire come meglio crede. L'intervento dell'AET, a dipendenza di come evolverà la liberalizzazione, potrebbe addirittura rendersi necessario per parare eventuali azioni di *dumping* che i grossi operatori mondiali dell'energia potrebbero mettere in atto per conquistare il mercato cantonale ed eliminare di fatto i distributori locali. Ma il ruolo dell'AET dev'essere deciso a livello politico, sulla scorta di una programmazione energetica cantonale che non è ancora, per il momento, chiara e vincolante: ragione per la quale - viste anche le dure resistenze di vaste cerchie interessate emerse durante la procedura di consultazione - il gruppo di lavoro ha rinunciato a formulare

proposte di modifica della LAET, nel senso di estendere il suo campo di attività alla distribuzione e fornitura di energia elettrica a tutte le categorie di clienti fissi finali. Il gruppo di lavoro ha rilevato infine - e peraltro a ragione - che il Cantone è chiamato a dare applicazione agli art. 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4 LAEI in ossequio al diritto federale e che l'eventuale intervento dell'AET in tali attività è sostanzialmente irrilevante ai fini dell'esecuzione dei compiti che la Confederazione ha affidato ai Cantoni (*supra*, n. III).

Il tema dell'ingresso dell'AET nel mercato della distribuzione - indubbiamente condizionato da valutazioni politiche non sempre oggettive - dovrà comunque essere affrontato in tempi ragionevoli, anche sulla scorta di un'iniziativa parlamentare 23 giugno 2003 del deputato Franco Celio volta appunto ad estendere i compiti dell'Azienda cantonale alla distribuzione. A mente del Consiglio di Stato - e senza voler pregiudicare future soluzioni che dovranno comunque essere concordate - non v'è più ragione infatti per discriminare l'AET rispetto agli altri attori attivi sul mercato svizzero, precludendole di acquisire reti di distribuzione a cui sono allacciati consumatori fissi finali, che non hanno per il momento libero accesso alla rete, ed iniziare in tal modo un'attività di fornitura pure a questi ultimi.

D'altra parte, anche la forma giuridica dell'AET - che è attualmente un classico istituto autonomo di diritto pubblico (art. 1 LAET) - dovrà essere oggetto di ulteriori valutazioni. Su questo aspetto sono infatti pendenti un'iniziativa parlamentare 23 giugno 2003 del deputato Werner Carobbio, che postula la costituzione di un ente cantonale di diritto pubblico di cui farebbero parte la stessa AET, i comuni proprietari di aziende di produzione e di reti, quelli che vogliono riscattare le reti e gli enti che gestiscono le reti per un gruppo di comuni, e una mozione 24 ottobre 2007 del deputato Lorenzo Quadri, che chiede al Governo di valutare la possibilità di trasformare l'AET in una SA pubblica con la totalità del capitale azionario in mano ad enti pubblici ed in particolare a Cantone e comuni.

Il Consiglio di Stato e il Parlamento dovranno affrontare questi temi - politicamente molto delicati e complessi, ma comunque non necessariamente connessi - nell'ambito di un più ampio dibattito che dovrà coinvolgere tutte le cerchie interessate (AET, aziende di distribuzione, comuni, associazioni di categoria, partiti politici ecc.), al fine di proporre una soluzione che tenga in debita considerazione gli interessi del Ticino nel suo insieme e, soprattutto, dei consumatori.

X. CLASSIFICAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Con il presente messaggio e il disegno di legge che lo accompagna sono da considerarsi evase ovvero superate dalla legislazione federale sull'approvvigionamento elettrico le iniziative 13 dicembre 2001 del deputato Werner Carobbio e cofirmatari per una modifica della LMSP (art. 38 - diritti di riscatto), già oggetto del messaggio del Consiglio di Stato n. 5367 dell'11 marzo 2003, 23 giugno 2003 del deputato Giovanni Jelmini e cofirmatari per una modifica della LMSP (posticipazione della data della scadenza delle concessioni inerenti alla fornitura di energia elettrica), 22 gennaio 2008 dei deputati Fabio Badasci e Roland David per una modifica della LMSP (art. 1 e 35a) nonché, parzialmente, anche la citata iniziativa 23 giugno 2003 del deputato Werner Carobbio per l'istituzione di una legge sulla distribuzione di energia e la costituzione di un ente cantonale di diritto pubblico.

XI. RIPERCUSSIONI SULLE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La nuova LA-LAEI è prevista dal primo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 2008-2011 (*Scheda programmatica: riscaldamento climatico, ambiente ed energia - Politica energetica; concezione, basi legali e risorse*) e non comporta ripercussioni finanziarie dirette per il Cantone. Restano da valutare le principali conseguenze sulla dotazione di personale per una sua corretta ed efficace applicazione.

XII. CONCLUSIONI

Alle luce delle considerazioni del gruppo di lavoro, qui condivise, il Consiglio di Stato - comunque consapevole dell'impatto politico che il nuovo modello di approvvigionamento elettrico ha già avuto ed avrà ancora nel nostro Cantone, a fronte soprattutto di situazioni di monopolio rimaste vigenti per anni - vi invita ad approvare il disegno di legge che accompagna il presente messaggio. L'adozione della legge cantonale di applicazione della LAEI - entrata quest'ultima interamente in vigore il 1° gennaio 2009 (con la sola eccezione degli art. 7 e 13 cpv. 3 lett. b) - assume peraltro una particolare urgenza, e questo non solo per scongiurare un deficit normativo a livello cantonale, ma anche e soprattutto per le particolarità del nostro ordinamento giuridico in materia di fornitura di energia elettrica.

Per questa particolare situazione e per la necessità di rivedere entro il 1° gennaio 2009 le privative garantite ai Comuni dalle aziende concessionarie quale compenso del monopolio di vendita, il Consiglio di Stato aveva del resto già presentato le disposizioni essenziali contenute in questo progetto con un decreto legislativo munito della clausola d'urgenza ai sensi degli art. 43 Cost. cant. e 83 LGC/CdS e che, come tale, non potrà pertanto essere rinnovato alla sua scadenza.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente la legge cantonale di applicazione della legge federale sul'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA-LAEI)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 8 luglio 2009 n. 6249 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente legge definisce i comprensori dei gestori di reti elettriche su territorio cantonale e stabilisce i provvedimenti per armonizzare eventuali divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale ai sensi degli art. 5 cpv. 1-4 e 14 cpv. 4 LAEI.

Articolo 2

**Cooperazione
intercantonale**

Se necessario, il Cantone collabora con gli altri Cantoni nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico.

Articolo 3

**Centro tecnico di
competenza**

¹Il Consiglio di Stato, in collaborazione con gli operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche in Ticino, costituisce un Centro tecnico di competenza (CTC), composto di rappresentanti delle aziende, quale punto di contatto con Swissgrid ed altri enti nazionali o esteri attivi nel campo della gestione delle reti.

²Il CTC ha il compito di curare gli interessi degli operatori ticinesi attivi nella gestione delle reti elettriche in Ticino.

CAPITOLO II - COMPENSORI DI RETE

Articolo 4

**Definizione dei
compensori e gestione
delle reti**

¹Il territorio cantonale è integralmente suddiviso in compensori di rete.

²I compensori di rete corrispondono a quelli attuali, sulla base della

situazione esistente al 31 dicembre 2008 in materia di gestione delle reti elettriche.

³All'Azienda elettrica ticinese è assegnato un comprensorio speciale che si estende alle opere e ai cantieri propri del Cantone, agli impianti delle Strade nazionali come pure ad importanti opere federali.

⁴In caso di cambiamenti dei rapporti di gestione, rispettivamente di proprietà delle reti, come pure in caso di installazione di nuove reti, il Consiglio di Stato emana una specifica decisione di attribuzione al comprensorio. I gestori e i proprietari devono comunicare immediatamente all'autorità cantonale tutti i cambiamenti riguardanti l'esercizio e la proprietà della rete.

⁵Il Cantone pubblica un piano indicante i rapporti di gestione e di proprietà delle reti sul suo territorio.

⁶Il Cantone favorisce i progetti tendenti al riordino della gestione e della proprietà delle reti, nel rispetto dei principi di efficienza e di razionalità.

CAPITOLO III - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

Articolo 5

Garanzia dell'allacciamento

Nei rispettivi comprensori, i gestori di rete devono garantire l'allacciamento alla rete elettrica di tutti i consumatori finali e di tutte le imprese generatrici di energia elettrica.

Articolo 6

Fuori comprensorio

¹Sulla base di una ponderazione globale degli interessi, il Consiglio di Stato può obbligare i gestori di rete ad allacciare alla rete anche consumatori finali ed imprese generatrici di energia elettrica fuori del proprio comprensorio.

²Nel caso in cui un consumatore finale o un'impresa generatrice di energia elettrica siano allacciati alla rete da un gestore di rete diverso dal gestore di rete designato per il loro comprensorio di ubicazione, quest'ultimo è liberato dall'obbligo di allacciamento.

Articolo 7

Fuori delle zone edificabili

¹Fuori delle zone edificabili e qualora non vi ostino importanti motivi legati alla pianificazione del territorio, i consumatori finali devono essere allacciati alla rete se:

- a) per ragioni tecniche ed economiche non può essere da loro preteso un auto approvvigionamento;
- b) l'allacciamento è tecnicamente possibile, economicamente sopportabile e complessivamente proporzionato per il gestore di rete;
- c) l'immobile o l'insediamento sono abitati tutto l'anno.

²I costi di allacciamento sono di regola a carico dei consumatori finali e delle imprese generatrici di energia elettrica. Per giustificati motivi, i costi possono essere ripartiti fra il gestore di rete e i consumatori finali.

Articolo 8

Controversie

Le controversie in materia di allacciamento sono deferite al Consiglio di Stato, per quanto non rientrino nelle competenze della Commissione dell'energia elettrica (ElCom).

CAPITOLO IV - TARIFFE PER L'USO DELLA RETE

Articolo 9

Armonizzazione delle tariffe

¹Per ogni livello di tensione a cui sono allacciati consumatori finali e consumatori fissi finali, l'Azienda elettrica ticinese e i distributori elaborano congiuntamente una griglia tariffale.

²Le griglie tariffali vengono applicate da ogni azienda con i rispettivi importi. In caso di inadempienza, l'applicazione della griglia tariffale è assicurata dal Consiglio di Stato.

³Le particolarità, incluse le soglie massime dei tariffari di rete, vengono definite in un apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Stato su proposta del CTC .

Articolo 10

Obblighi dei gestori

I gestori delle reti di distribuzione devono:

- a) allestire i loro conti in modo chiaro e trasparente;
- b) mettere a disposizione del CTC tutti i dati necessari alla verifica e alla comparazione dei costi sul territorio cantonale.

Articolo 11

Ulteriori provvedimenti

Il Consiglio di Stato, sentito il CTC, può ordinare misure tecniche o strutturali atte a migliorare l'efficienza di tutte le reti di distribuzione (interregionali, regionali e locali) nonché a favorire l'allineamento delle tariffe sul territorio cantonale.

CAPITOLO V - USO DEL SUOLO PUBBLICO E TRIBUTI

Articolo 12

Privative

I Comuni non possono prevalersi del diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 LMSP, per la fornitura dell'energia elettrica.

Articolo 13

Concessioni

¹I Comuni devono concedere ai gestori di rete mediante atto formale il diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica.

²La prima concessione ha una durata di 5 anni e potrà essere rinnovata alla scadenza per una durata massima di 20 anni e così di seguito.

³La costruzione, la manutenzione e l'esercizio della rete devono garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, affidabile e sostenibile a tutti i consumatori che ne hanno diritto in virtù della legge.

⁴In caso di violazione della legge o della concessione, in particolare in caso di prestazioni non conformi, il Comune può disdire la convenzione con un preavviso di un anno.

⁵Le convenzioni e la loro disdetta devono essere approvate dal Consiglio di Stato.

Articolo 14

Tributi

¹Per la concessione, e segnatamente per l'uso speciale del suolo pubblico, i Comuni possono introdurre mediante regolamento una tassa a carico di tutti i consumatori finali. Questa tassa ammonta:

- a) al massimo ad 1 cts/kWh fino ad un consumo annuo di 100 MWh;
- b) al massimo a 0.5 cts/kWh per la parte di consumo annuo eccedente i 100 MWh e fino ad un massimo di 5 GWh.

²Le tasse vengono calcolate e riscosse presso i consumatori per il tramite del gestore di rete, che le riversa ai Comuni.

Articolo 15

Prestazioni contrattuali

¹Rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni.

²Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI PENALI, ATTUAZIONE SURROGATORI E RIMEDI DI DIRITTO

Articolo 16

Disposizioni penali

¹Le contravvenzioni alla presente legge, al regolamento e alle decisioni rese in applicazione delle relative disposizioni sono punite con una multa fino a 100'000.- franchi.

²La negligenza, il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.

³La multa è inflitta alla persona giuridica se gli effetti delle contravvenzioni ricadono su quest'ultima. Resta riservata la punibilità degli organi della persona giuridica.

⁴L'azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.

⁵Le decisioni in materia di contravvenzioni sono di competenza del Consiglio di Stato secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

Articolo 17

Attuazione surrogatoria Il Consiglio di Stato può disporre l'esecuzione surrogatoria a spese del responsabile e, per quanto necessario, ordinare il ripristino della situazione originaria.

Articolo 18

Contestazioni ¹Le contestazioni tra utenti e gestori di rete e tra Comuni e gestori di rete sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato emanate in virtù della presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI, NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Articolo 19

Disposizioni di esecuzione Il Consiglio di Stato adotta le necessarie disposizioni esecutive.

Articolo 20

Griglie tariffali ¹Le griglie tariffali di cui all'art. 9 della presente legge devono essere elaborate entro il 31 agosto 2011.

²In caso contrario, vengono allestite dal Consiglio di Stato.

Articolo 21

Concessioni di aziende Con l'entrata in vigore della presente legge decadono tutte le concessioni di aziende che forniscono energia elettrica.

Articolo 22

Modifica di altre leggi

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Articolo 23

Norma transitoria e entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.

²Fanno eccezione gli art. 13, 14 e 21 che entreranno in vigore con effetto al 1° gennaio 2014.

³Fino al 31 dicembre 2013 i Comuni, per il tramite dei gestori di rete, riscuotono un tributo sull'uso delle reti di distribuzione:

- a) a carico dei consumatori fissi finali e dei consumatori finali pari a 2 cts/kWh fino a un consumo di 100 MWh;
- b) a carico dei consumatori finali pari a 1 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh e fino a un massimo di 5 GWh.

ALLEGATO

Modifiche di leggi

Con l'entrata in vigore della presente legge:

I.

La **Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907** è modificata come segue:

Art. 18

Tutti i regolamenti devono essere esposti al pubblico e approvati dal Consiglio di Stato secondo le norme della LOC.

Art. 35a

Abrogato

Art. 38 cpv. 5 e 6

⁵Il riscatto della rete di distribuzione di energia elettrica potrà avvenire solo previo esame e consenso del Consiglio di Stato, che dovrà determinarsi sulla modifica del comprensorio di rete.

⁶*Abrogato*

Art. 44

¹I concessionari di reti elettriche possono far uso del suolo pubblico per ogni loro necessità. I relativi interventi soggiacciono ad autorizzazione da parte del municipio.

²Restano riservati eventuali permessi previsti da altre leggi.

Art. 45

¹Gli interventi dei concessionari di rete sono eseguiti a loro spese e secondo le regole dell'arte. A lavori conclusi lo stato dei luoghi dev'essere ripristinato.

²I Comuni consultano i gestori di rete nell'ambito della modifica o revisione della pianificazione locale e cooperano con essi nell'ambito dei lavori di costruzione di strade, piazze, marciapiedi o altro.

³La modifica delle linee o degli impianti del gestore, che dovesse essere richiesta dall'uso del suolo pubblico, dev'essere eseguita dal gestore a proprie spese. Resta riservata una diversa ripartizione per ragioni di equità.

Art. 45a

¹I proprietari e i gestori di rete sono responsabili di ogni danno cagionato dalla costruzione o dall'esercizio degli impianti elettrici.

²Essi adottano le necessarie disposizioni per liberare il Comune da ogni responsabilità e si assumono i costi di eventuali liti giudiziarie.

Art. 45b

Abrogato

II.

La **Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958** è modificata come segue:

Art. 3

Abrogato

Art. 3a

Abrogato

III.

La **Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994** è modificata come segue:

Art. 13

Abrogato

Art. 14

Abrogato

Art. 15

Abrogato